



Legge 7 agosto 2012 n.134 Responsabilità solidale nei contratti di appalto.

Si informano le imprese associate che **l'art. 13-ter del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83** (cd. "Decreto Sviluppo), introdotto in sede di conversione dalla Legge 7 agosto 2012, n.134 ed **in vigore dal 12 agosto 2012** del D.L. 223/2006 - ha modificato la disciplina in materia di **responsabilità solidale per i versamenti fiscali (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e iva) nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.**

La responsabilità solidale dell'appaltatore

Il comma 28 dell'art. 35 del D.L. n.223/06, così come riformulato ad opera del D.L. 83/2012, prevede che in caso di contratto di appalto di opere o di servizi, **l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario**

- **delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;**
 - **del versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore all'Erario;**
- in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.**

La responsabilità solidale, per espressa previsione normativa, viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto, scaduti alla data del pagamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

In particolare, secondo le disposizioni normative in esame, la verifica dell'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore può avvenire anche attraverso un' apposita asseverazione rilasciata del responsabile fiscale dei CAF (art. 35, co.1, D.Lgs. n.241/97) ovvero da parte di un consulente del lavoro o commercialista (art.3, co.3,DPR n.322/98).



Come forma di tutela a favore dell'appaltatore, è previsto che quest'ultimo **può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da cui risulti il corretto adempimento da parte del subappaltatore.**

In concreto, ciò significa che il subappaltatore ha tutto l'interesse a produrre tempestivamente all'appaltatore la documentazione comprovante il corretto versamento delle ritenute fiscali e dell'Iva perché è condizione essenziale per poter ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito da parte dell'appaltatore.

La posizione del committente

Il comma 28-bis dell'art. 35 del D.L. n.223/06, introdotto *ex novo* ad opera del D.L. n.83/2012, prevede che **il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28** (versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto), **scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.**

Il committente può **sospendere il pagamento** del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

In buona sostanza, viene replicata "a cascata" nell'ambito del rapporto tra committente e appaltatore la previsione del pagamento al prestatore soltanto se viene dimostrato che i versamenti "*sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori*". L'appaltatore, quindi, dovrà produrre al committente la documentazione comprovante la corretta esecuzione dei versamenti erariali sia propri sia degli eventuali subappaltatori.

Il committente, una volta ottenuta la predetta documentazione, potrà effettuare i pagamenti del corrispettivo pattuito senza incorrere in alcuna sanzione.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 (versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto) non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Il Legislatore non ha quindi esteso la responsabilità solidale in capo al committente, ma ha previsto una sanzione nel caso in cui quest'ultimo ometta di verificare la corretta esecuzione dei versamenti da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.



I primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare Ministeriale n. 40/E dell'8 ottobre 2012**, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in ordine all'applicazione della normativa concernente la responsabilità solidale dell'appaltatore.

La menzionata circolare affronta i due temi ritenuti maggiormente critici: l'entrata in vigore della disposizione con i relativi effetti e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'IVA.

In riferimento all'entrata in vigore della nuova disciplina, il dubbio riguardava il momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che il versamento delle ritenute e dell'IVA – scaduto alla data del pagamento del corrispettivo e relativo alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto – è stato correttamente eseguito dall'appaltatore/subappaltatore.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate risulta conforme ai principi dello Statuto del contribuente, oltre che opportuna.

Viene chiarito, infatti, che **le disposizioni dell'art. 13-ter del DL n. 83/2012 devono trovare applicazione solo per i contratti stipulati a decorrere alla data di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012) e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012** (sempre relativi a contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012).

Il secondo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate riguarda la documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.

In base al dato letterale della norma, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF imprese e dai professionisti abilitati, che rappresentano un costo per l'impresa, è possibile ritenere ugualmente forme ulteriori di documentazione idonee a tale fine.



In particolare, secondo le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate è **possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione**. Nello specifico, sulla scorta dei chiarimenti di cui alla C.M. 40/E/2012, la dichiarazione sostitutiva dovrà:

- “indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomutate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto **per il quale la dichiarazione viene resa**”.

